

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 17 aprile 2015

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 aprile 2015, n. 8.

Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex province regionali . . . pag. 4

DECRETO PRESIDENZIALE 31 marzo 2015.

Decadenza del consiglio comunale di Mirabella Imbaccari e nomina del commissario straordinario pag. 5

DECRETO PRESIDENZIALE 31 marzo 2015.

Approvazione degli standards strutturali ed organizzativi delle tipologie di servizio: Centro anti violenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e madri con figli pag. 6

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 13 febbraio 2015.

Modifica delle disposizioni attuative della misura 133 del PSR Sicilia 2007/2013 "Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di informazione e promozione". pag. 11

Assessorato dell'economia

DECRETO 5 marzo 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015. pag. 12

DECRETO 10 marzo 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015. pag. 14

DECRETO 10 marzo 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014. pag. 15

DECRETO 12 marzo 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015. pag. 16

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 24 marzo 2015.

Revoca del decreto 22 agosto 2014 e Linee guida per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione siciliana pag. 18

DECRETO 26 marzo 2015.

Avviso pubblico per la presentazione di progetti attuativi dell'intervento 5 "Giovani in Europa" - Scheda intervento cod. 5 dell'Accordo "Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)" della Regione siciliana pag. 22

DECRETO 30 marzo 2015.

Approvazione del Protocollo d'intesa tra l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'ANCI e le confederazioni sindacali pag. 29

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DECRETO 26 marzo 2015.

Approvazione del bando pubblico per la realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati nei centri storici. pag. 31

Si confida nella fattiva collaborazione del concessionario della riscossione e degli enti impositori, per gli evidenti concreti vantaggi che possono derivarne alla finanza pubblica locale.

L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica: LEOTTA
L'Assessore regionale per l'economia: BACCEI

(2015.13.783)083

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 18 marzo 2015, n. 9.

Scissione dei pagamenti ai fini IVA ("split payment") - art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
e, p.c. ALL'UNICREDIT PUBLIC SECTOR & TERRITORIAL DEVELOPMENT SICILIA
CASSA CENTRALE REGIONE SICILIA
ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO

La presente circolare fornisce chiarimenti sulla innovazione normativa indicata in oggetto e istruzioni operative per l'applicazione della stessa in ambito regionale; essa interessa:

- i centri di spesa dell'Amministrazione regionale;
- i funzionari delegati della spesa regionale facenti parte dell'Amministrazione regionale;
- i funzionari delegati della spesa regionale, appartenenti ad altre P.A. che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa;
- altre P.A. che rientrano nell'ambito soggettivo dell'applicazione della normativa.

1. Definizione e quadro normativo

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, con la lettera b) del comma 629 dell'articolo 1, ha introdotto l'articolo 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilendo che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di alcune pubbliche amministrazioni, che non operano quali soggetti passivi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di IVA, l'imposta è versata da dette P.A. secondo modalità e termini da determinare con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P.A. interessate dalla normativa in oggetto, devono emettere la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti" e non sono tenuti al pagamento dell'IVA all'erario, cui provvederà direttamente la P.A. interessata.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, (di seguito "Decreto") ha fissato le modalità e i termini attuativi delle nuove disposizioni ed in particolare quelli per il versamento dell'imposta non pagata ai propri fornitori ai sensi del predetto articolo 17 ter da parte delle P.A.

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015 ha diramato istruzioni operative e chiarimenti

in ordine all'ambito soggettivo di applicazione dello "split payment", alle operazioni cui esso si applica ed ai relativi adempimenti.

Per comodità di esposizione, si riporta di seguito il testo dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla legge n. 190/2014.

"Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

2. Le Pubbliche Amministrazioni interessate

L'art. 1 del decreto, in ordine all'ambito soggettivo, chiarisce che il regime della scissione dei pagamenti si applica alle amministrazioni e agli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.

Le pubbliche amministrazioni interessate alla nuova normativa sono:

- Stato;
- organi dello Stato, ancorchè dotati di personalità giuridica;
- enti pubblici territoriali (regioni, comuni, ...ecc.) e consorzi tra essi;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali;
- enti ospedalieri;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- enti pubblici di assistenza e beneficenza;
- enti di previdenza.

Per maggiori precisazioni in ordine all'ambito soggettivo di applicazione della nuova normativa, si rinvia alla sopra citata circolare dell'Agenzia delle entrate n. 1/E, precisando che non tutti gli enti pubblici regionali ne sono coinvolti; per gli enti regionali non coinvolti valgono le regole ordinarie per la fatturazione e l'addebito da parte dei fornitori e per il pagamento dell'IVA indicata in fattura.

Avuto riguardo alla rilevanza degli adempimenti oggetto della nuova normativa, ciascun Dipartimento in indirizzo è invitato ad individuare tra gli enti sottoposti alla propria vigilanza e/o tutela quelli assoggettati ai nuovi obblighi di scissione dei pagamenti ai fini IVA, nonché verificare l'assolvimento puntuale degli obblighi in questione.

La presente circolare sarà utile a tali enti pubblici regionali per delineare il quadro normativo e per chiarire gli aspetti attuativi dello stesso ma le modalità operative riportate ai successivi paragrafi 8, 9, 10 e 11, sono destinate unicamente ai Dipartimenti regionali titolari di funzioni di gestione della spesa e non ad altri soggetti diversi

dall'Amministrazione regionale, che opereranno con proprie modalità, qualora obbligati alla scissione dei pagamenti.

Per maggiori puntualizzazioni sull'assoggettamento di ciascun ente alla disciplina de qua, si rimanda alla predetta circolare dell'Agenzia delle entrate ed eventuali dubbi potranno essere risolti ponendo apposita istanza di interpellato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212/2000.

3. *Obblighi dei fornitori*

L'art. 2 del decreto stabilisce che i fornitori di beni e i prestatori di servizi nei confronti della P.A. :

- devono emettere regolarmente la fattura rispettando le prescrizioni dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, aggiungendovi l'annotazione "scissione dei pagamenti";
- devono registrare la fattura secondo i termini indicati dagli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972;
- non devono computare come IVA a debito l'imposta indicata nella fattura, la quale, quindi, non parteciperà alla liquidazione periodica (mensile o trimestrale).

4. *Obblighi della Pubblica Amministrazione*

L'imposta non pagata ai fornitori, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, deve essere versata dalla P.A. sulla base dell'esigibilità dell'imposta stessa: sul punto l'art. 3 del Decreto dispone che, per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l'imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura; tuttavia, a fini di semplificazione, il comma 2 di detto articolo dà facoltà alla P.A. di optare per anticipare l'esigibilità dell'IVA al momento della ricezione della fattura.

L'art. 4 del decreto disciplina le modalità per il versamento dell'IVA da parte della P.A., prevedendo tre opzioni:

- a) un versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è esigibile;
- b) in ciascun giorno del mese, un unico versamento dell'IVA dovuta per tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) entro il giorno 16 di ciascun mese, un unico versamento cumulativo dell'IVA dovuta per tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

La Regione siciliana adotterà la soluzione sub c).

Il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:

1) per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello F24 degli enti pubblici (mod. "F24EP") approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013; allo scopo l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015, ha istituito il codice tributo 620E, denominato "IVA dovuta dalle P.P.A.A. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972";

2) per le amministrazioni, diverse da quelle di cui al punto 1, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

3) per le amministrazioni diverse da quelle di cui ai punti 1 e 2, direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

La Regione siciliana rientra nella fattispecie sub 1) in quanto titolare di conti di Tesoreria unica presso la Banca

d'Italia; per l'intera Amministrazione regionale sarà effettuato un unico versamento mensile dell'IVA derivante dalla scissione dei pagamenti tramite il modello "F24EP".

Secondo l'art. 5 del Decreto, la P.A. che effettua acquisti nell'esercizio di attività commerciali, quale soggetto passivo ai fini IVA, deve pagare al fornitore la relativa imposta, senza applicare la disciplina della scissione dei pagamenti, deve annotare la fattura nel pertinente registro IVA e l'imposta così pagata partecipa alla pertinente liquidazione periodica, secondo le regole ordinarie.

5. *Decorrenza*

L'art. 9 del Decreto precisa che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle fatture emesse a partire dall'1 gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica a partire dalla stessa data. Tuttavia, fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, è previsto che le P.A. interessate accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che deve comunque avvenire entro il 16 aprile 2015.

6. *Controlli*

L'art. 6 del Decreto contiene disposizioni in materia di monitoraggio dei versamenti e di controlli; in particolare i versamenti sono monitorati dall'Agenzia delle entrate, la quale, previa intesa con la Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei versamenti effettuati nonché le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 6 del decreto prevede che, in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le P.A. mettano a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'IVA dovuta e l'importo di quella versata per ciascun mese di riferimento.

7. *Deroghe*

La normativa prevede alcune deroghe per le quali, pur ricorrendone tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi, il regime della scissione dei pagamenti non si applica:

- prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ad esempio da parte di professionisti;
- operazioni soggette al regime di contabilizzazione inversa dell'IVA - "reverse charge".

Sul primo punto la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del 19/2/2015 ha accolto la tesi già prospettata da diversi ordini professionali; essa recita "La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ha introdotto nel decreto IVA il nuovo articolo 17 ter che, nel prevedere la particolare disciplina dello *split payment*, stabilisce espressamente che questa non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito. Si ritiene, pertanto, che il legislatore con l'espressione a titolo d'imposta sul reddito abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto".

Riguardo al secondo punto, il comma 629 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 ha ampliato i casi in cui si applica la particolare disciplina dell'inversione della contabilizzazione dell'IVA, già prevista dai commi quinto e sesto del-

l'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972; secondo il "reverse charge" il fornitore non addebita l'IVA in fattura (che viene emessa quindi con il solo imponibile) e l'acquirente calcola, contabilizza e successivamente liquida l'IVA relativa alla fattura, sia a credito sia a debito.

Considerato che i casi di applicazione del regime del "reverse charge" sono poco frequenti per l'Amministrazione regionale, la presente circolare si limita a un breve cenno. Nel caso che vengano erogati alla P.A. soggetta allo "split payment" servizi per i quali vige il regime dello "reverse charge":

– se la P.A. che riceve la prestazione opera come soggetto passivo IVA, cioè agisce nell'esercizio d'impresa, trova applicazione il reverse charge e si esclude lo split payment;

– se la P.A. opera nell'ambito di pubblica autorità e non in attività considerate commerciali, trova applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti: il fornitore applica l'IVA in fattura e la P.A. opera la scissione dei pagamenti.

Infine lo "split payment" non si applica nei casi in cui vengono emessi semplice ricevuta fiscale o scontrino.

8. Istruzioni operative per il pagamento ed il versamento dell'IVA da parte della Regione

Di seguito si forniscono indicazioni per l'emissione e la registrazione nel Sistema informativo dei titoli di spesa relativi a pagamenti soggetti alla nuova normativa dello "split payment" ed il successivo versamento da parte degli uffici regionali. A fronte di una fattura riportante l'imponibile e uno o più importi di IVA, dovrà essere inserito al S.I. un unico mandato informatico collettivo, comprendente due quote:

1. la prima quota deve essere pagata al fornitore, per l'importo pari all'imponibile indicato in fattura, con il codice fiscale della ditta beneficiaria e le relative coordinate bancarie riportate in fattura;

2. la seconda quota è quella relativa all'IVA complessivamente indicata nella fattura; se nella stessa fattura sono presenti più aliquote IVA, si deve determinare una quota unica nel mandato, per l'importo pari alla somma di tutte le voci IVA riportate nella fattura per le diverse aliquote.

Per la quota relativa all'IVA il mandato collettivo deve riportare il codice fiscale della Regione siciliana e l'importo complessivo dell'IVA indicato in fattura; le coordinate bancarie devono essere le seguenti: IT 34 E 02008 04625 000103623296.

Per soddisfare le esigenze di controllo di cui si è detto al precedente paragrafo 6 e per garantire la necessaria presupposta tracciabilità delle operazioni di pagamento, a far data dalla presente circolare i Dipartimenti regionali ed i funzionari delegati appartenenti ad uffici regionali provvederanno a pagare ciascuna fattura con un unico mandato collettivo, suddiviso nelle due quote, come testé specificato. Rimane assolutamente esclusa la possibilità di pagare più fatture con un unico mandato.

Le Ragionerie centrali provvederanno ad assicurare l'osservanza di tale procedura restituendo ai Dipartimenti regionali eventuali mandati emessi per pagare più fatture; analogamente si richiama l'attenzione dei centri di spesa e delle competenti Ragionerie centrali sul corretto inserimento della causale nei mandati collettivi secondo il formato standard di seguito indicato.

Al fine di consentire l'elaborazione dei dati mensili e dei relativi controlli sulle fatture per le quali deve essere

effettuato il versamento tramite il mod. "F24EP", è necessario che le Amministrazioni regionali nell'inserimento dei mandati, nelle more di un adeguamento dei Sistemi informativi che prevedano degli specifici campi, immettano in maniera standardizzata i dati delle fatture nella causale del mandato.

La causale dovrà essere così riportata: "FATT. N. XXXX DEL GG/MM/AA" e di seguito l'oggetto del pagamento.

In casi particolari risulterà necessario emettere più mandati di pagamento a fronte di un'unica fattura; per esempio:

– due Dipartimenti che insistono sullo stesso stabile devono dividere tra loro gli oneri relativi ad utenze o a servizi di pulizia;

– fatture di importo superiore a 500.000 euro, posto che precedenti direttive escludono la possibilità di emettere un unico mandato di importo superiore a detto limite.

In tali casi, in via eccezionale, dovranno essere emessi più mandati collettivi: ciascun mandato dovrà prevedere la quota di imponibile da pagare al fornitore e la relativa quota IVA da pagare utilizzando il codice fiscale della Regione e le coordinate bancarie sopra riportate.

Per evitare che nella divisione dell'importo della fattura tra i diversi mandati si determini un importo complessivo di IVA pagata inferiore a quello della fattura, si suggerisce di prestare attenzione affinché eventuali arrotondamenti operati nella divisione degli importi siano effettuati sempre per eccesso e mai per difetto.

9. Funzionari delegati

È necessario preliminarmente distinguere i funzionari delegati destinatari della spesa regionale delegata in:

- FD appartenenti all'Amministrazione regionale;
- FD appartenenti ad altra P.A. tenuta al regime della scissione dei pagamenti.

La presente circolare non riguarda i FD appartenenti a soggetti non tenuti al regime della scissione dei pagamenti in quanto estranei alla materia.

I FD sub a) applicheranno la presente in tutte le sue parti.

I FD sub b) sono interessati alla presente limitatamente all'esposizione della normativa e ai relativi chiarimenti, ma non applicheranno le parti dedicate espressamente all'Amministrazione regionale (paragrafi 8, 10 in parte, 11); per essi si fa rimando alle disposizioni del Decreto attuativo del MEF ed alle istruzioni della circolare dell'Agenzia delle entrate richiamate nel paragrafo 1.

Si raccomanda ai Dipartimenti regionali che emettono OO.AA. di interessare i propri FF.DD. ed inviare loro immediatamente la presente circolare, evidenziando che essi sono autonomamente responsabili del rispetto della normativa.

I funzionari delegati interni all'Amministrazione regionale, al ricevimento della fattura dovranno provvedere al pagamento attraverso un ordinativo di pagamento collettivo, alla stessa stregua di quanto sopra descritto per il mandato:

– una quota per l'imponibile con il codice fiscale e le coordinate bancarie del fornitore;

– una quota per la somma dell'IVA con il codice fiscale della Regione siciliana e le coordinate bancarie sopra riportate, come indicato al paragrafo 8, nonché la causale riportata nel formato standardizzato ("FATT.N. XXXX DEL GG/MM/AA" e di seguito l'oggetto del pagamento).

10. *Periodo transitorio e prima applicazione*

Si ricorda che il regime della scissione dei pagamenti ai fini IVA non si applica alle fatture emesse fino al 31 dicembre 2014 ma per il pagamento delle fatture emesse dai fornitori a partire dall'1 gennaio 2015.

Come sopra indicato, atteso che la Regione per il primo trimestre 2015 effettuerà un unico versamento (il primo) entro il 16 aprile 2015, in esso dovranno essere comprese tutte le quote di IVA relative alle fatture pagate nel trimestre in questione.

Per potere effettuare correttamente detto versamento è necessario che a far data dalla presente le fatture vengano pagate secondo le istruzioni qui riportate, e quindi con mandati collettivi (o ordinativi di pagamento collettivi per i FD) costituiti da una quota per l'imponibile, pagata al fornitore, ed una quota IVA, pagata al c/c bancario intestato alla Regione sopra indicato (al paragrafo 8).

Per i pagamenti di fatture già effettuati tra l'1 gennaio 2015 e la data della presente circolare, si rammenta che con la nota prot. n. 6615 del 9/2/2015 questa Ragioneria generale ha dato istruzioni ai Dipartimenti regionali di pagare ai fornitori solo l'imponibile delle fatture e di accantonare le somme corrispondenti all'IVA indicata nelle fatture, mantenendole nell'impegno di spesa; si dispone quindi che l'IVA accantonata dai Dipartimenti regionali per le predette fatture dovrà essere versata tramite emissione di un unico mandato per ciascun capitolo di bilancio e impegno interessato, sul c/c intestato alla Regione, indicando il codice fiscale della Regione e le coordinate bancarie di cui al precedente paragrafo 8 e riportando nella causale "SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ESIGIBILE MESE MARZO 2015".

I funzionari delegati regionali dovranno emettere un ordinativo di pagamento a valere su ciascun ordine di pagamento interessato.

La sopra citata circolare n. 1/E dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che eventuali comportamenti difforni rispetto alla normativa ed al relativo decreto attuativo posti in essere dai fornitori e dalla P.A. prima dell'emanazione della circolare stessa non determineranno l'applicazione di sanzioni, purchè i rispettivi comportamenti (dei fornitori e della P.A.) siano coerenti tra loro e non determinino mancati gettiti fiscali.

Infatti la circolare n. 1/E dell'Agenzia delle entrate dispone: "Si precisa, infine, in considerazione dell'incertezza in materia e della circostanza che la disciplina recata dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ha esplicito comunque la sua efficacia già in relazione alle fatture emesse a partire dall'1 gennaio, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, che possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni relative alle modalità di versamento dell'IVA afferente alle operazioni in discorso - eventualmente commesse anteriormente all'emanazione del presente documento di prassi.

Ne deriva che ove la P.A., dopo l'1 gennaio 2015, abbia corrisposto al fornitore l'IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l'imposta incassata dalla P.A., non occorrerà effettuare alcuna variazione. Diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti", lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed eserci-

tare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso la P.A. dovrà corrispondere al fornitore anche l'IVA relativa all'operazione ricevuta".

11. *Sistema informativo*

Si ricorda che dal 31 marzo 2015 l'obbligo della ricezione della fattura elettronica si estende a tutte le pubbliche amministrazioni e pertanto i dati relativi alle fatture elettroniche ricevute da tutti gli Uffici regionali, mediante l'acquisizione dei relativi dati, potranno essere verificati anche in maniera incrociata con i dati dei versamenti dell'IVA delle fatture pagate.

Non appena tali mandati o ordinativi su OO.AA. vengono trasmessi all'Istituto cassiere, lo stesso convoglierà le quote che riportano le coordinate bancarie del conto corrente dell'IVA sopra riportate, verso una contabilità speciale interna, denominata "centro riversamento imposta".

A regime, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento dell'imponibile, questa Ragioneria generale compilerà il modello "F24 EP" secondo i tracciati e tipi record definiti dall'Agenzia delle entrate, per il valore complessivo dell'IVA da versare sulla base della data di pagamento dell'imponibile. Per la compilazione del predetto modello F24 EP sarà utilizzato il software reso disponibile da parte dell'Agenzia delle entrate.

Nel rappresentare la particolare rilevanza degli argomenti trattati, si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad assicurare la più ampia diffusione delle direttive contenute nella presente circolare, confidando nella scrupolosa osservanza delle stesse.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e inserita nel sito internet della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it), nella home-page del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: SAMMARTANO

(2015.13.758)083

CIRCOLARE 23 marzo 2015, n. 10.

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio - D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.: riaccertamento ordinario e riaccertamento straordinario dei residui.

AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI
DELLA REGIONE

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI
C/O GLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI
REGIONALI

e p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI
UFFICI DI GABINETTO

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE SICILIANA

Il principio contabile generale n. 16 dell'allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla Competenza finanziaria introduce il principio della competenza finanziaria così detta "potenziata", secondo il quale gli accertamenti e gli impegni si registrano nel momento in cui l'obbligazione giuridica

nasce (si perfeziona) e si imputano all'esercizio in cui la stessa obbligazione viene a scadere, cioè risulta esigibile.

Secondo detto principio, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del decreto:

- sono conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate;
- sono conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Rispetto al criterio generale sopra descritto, il principio contabile applicato della competenza finanziaria contenuto nell'allegato 4/2 del decreto detta una serie di disposizioni di dettaglio o di deroga, cui è necessario fare rimando.

La corretta applicazione della competenza finanziaria "potenziata" comporterà, in generale, una consistente riduzione dei residui.

I commi 4 e 7 dell'art. 3 del "decreto" disciplinano le procedure contabili rispettivamente del "Riaccertamento ordinario" e del "Riaccertamento straordinario" dei residui, quali attività funzionali all'attuazione del sopra citato principio contabile applicato della competenza finanziaria "potenziata":

"4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.";

...
7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti all'1 gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ..., con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, ...".

La presente circolare intende fornire agli enti pubblici in indirizzo opportune indicazioni in ordine alle operazioni di riaccertamento ordinario e di riaccertamento straordinario dei residui; riguardo a quest'ultima procedura si richiamano i cenni forniti al par. 1.3 della circolare n. 17 del 14 novembre 2014 di questa Ragioneria generale.

Preliminarmente si evidenzia che:

- per l'anno 2014 il riaccertamento "ordinario" dei residui viene effettuato secondo il previgente principio della contabilità finanziaria (di cui al Testo coordinato), esso produce effetti sulle risultanze del rendiconto 2014 e sul relativo risultato di amministrazione (si veda il successivo paragrafo 2);
- il riaccertamento straordinario viene effettuato secondo il nuovo principio della competenza finanziaria "potenziata"; prende in considerazione i residui al 31 dicembre 2014 come accertati in sede di rendiconto 2014 (inclusi gli effetti del riaccertamento ordinario di cui al punto precedente); i relativi effetti vengono contabilizzati all'1 gennaio 2015 e modificano a tale data i residui ed il risultato di amministrazione dell'anno 2014, già accertati con il rendiconto (si veda il successivo paragrafo 3);
- il riaccertamento ordinario ed il riaccertamento straordinario dei residui sono effettuati anche durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria.

1. Il riaccertamento ordinario dei residui

Il riaccertamento ordinario dei residui, disciplinato dal comma 4 dell'art. 3 e dal punto 9.1 dell'allegato 4/2 del

"decreto", è oggetto di un'unica delibera di competenza dell'organo di vertice, che precede l'adozione del rendiconto, previo parere dell'organo di controllo interno. Esso è svolto con cadenza annuale ed ha lo scopo di verificare, ai fini del rendiconto, le ragioni del mantenimento dei residui.

In forza del nuovo criterio della competenza finanziaria "potenziata" la verifica dei residui interessa sia l'esistenza dell'obbligazione giuridica sia l'aspetto della sua esigibilità, in quanto non possono essere mantenuti accertamenti ed impegni cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili nell'esercizio scaduto. Infatti, ai sensi del comma 4 dell'art. 3, "Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. ... Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."

Il comma 4 dell'art. 3 del "decreto" prevede anche che, a seguito della reimputazione degli accertamenti e degli impegni, si iscriva il "Fondo pluriennale vincolato":

"... La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese."

In merito al "Fondo pluriennale vincolato" si rimanda alle disposizioni del comma 5 dell'art. 3 del "decreto" ed alle correlate istruzioni di dettaglio del punto 9.1 dell'allegato 4/2.

L'attività di ricognizione dei residui ha l'obiettivo di verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui individua formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Di seguito si forniscono brevi indicazioni operative in merito ai punti sopra citati.

a) Crediti di dubbia e difficile esazione

Il paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 del "decreto" prevede che per detta tipologia di crediti accertati nell'esercizio deve essere effettuato un accantonamento al "fondo credi-

ti di dubbia esigibilità” vincolando allo scopo una quota dell'avanzo di amministrazione.

Si ricorda che dopo tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, l'ente valuta se operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, e ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

b) e c) Crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti

I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono eliminati dalle scritture contabili. La delibera di riaccertamento deve motivare adeguatamente l'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti anche attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la riscossione o indicando le ragioni del compimento della prescrizione. Rimane l'obbligo di attivare ogni soluzione organizzativa necessaria per evitare il ripetersi di tali fattispecie.

d) Debiti insussistenti o prescritti

I debiti riconosciuti insussistenti per estinzione legale (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno per un'obbligazione non dovuta sono eliminati dalle scritture contabili: l'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivata nella delibera di riaccertamento.

Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardi una spesa vincolata, l'economia conseguente mantiene lo stesso vincolo nell'avanzo di amministrazione.

e) Crediti e debiti non imputati correttamente in bilancio

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori, una entrata o una spesa sia stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere alla riclassificazione mediante reimputazione alla voce corretta.

Nell'ambito dello stesso “titolo” (per i residui attivi e passivi) o tra le “missioni” e “programmi” (per i residui passivi), è possibile riclassificare correttamente il residuo, attraverso una rettifica in aumento ed una in diminuzione purché il totale dei residui per “titolo” non risulti variato.

f) Crediti e debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio

Il comma 4 dell'art. 3 del “decreto” prevede che “Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.”.

Le variazioni agli stanziamenti di detto fondo e agli stanziamenti correlati, sono effettuate con provvedimento amministrativo entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Tale attività non trova applicazione per il riaccertamento ordinario per l'anno 2014, atteso che i residui al 31 dicembre 2014 sono determinati nel rispetto del precedente ordinamento contabile, ma troverà applicazione dall'anno 2015.

2. Il riaccertamento dei residui per l'anno 2014 ai fini del rendiconto

Il riaccertamento ordinario trattato al paragrafo pre-

cedente costituisce la procedura uniforme che gli enti dovranno applicare a regime a partire dalla verifica dei residui al 31 dicembre 2015 ai fini del rendiconto generale per l'esercizio 2015.

Per la verifica dei residui finalizzata alla redazione del rendiconto generale dell'esercizio 2014, si ribadisce che per il mantenimento o la cancellazione dei residui gli enti devono seguire il previgente regolamento di contabilità ed in particolare le regole sull'assunzione degli impegni di spesa ed il conseguente mantenimento dei residui indicati agli artt. 31, 36 e 40 del Testo coordinato, nonché all'art. 11 della legge regionale n. 47/1977 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le disposizioni derogatorie ivi contemplate.

Per la previgente normativa sugli impegni di spesa ed i correlati residui passivi, si ritiene opportuno richiamare anche le circolari nel tempo emanate da questo Assessorato:

- per l'assunzione di impegni di spesa, si richiamano le circolari n. 16/1999, n. 3/2005, n. 7/2006 e n. 9/2010 (par. 3.4);

- per la revisione dei residui, si richiamano in ultimo le circolari n. 9/2010 e n. 9/2014.

Tali circolari restano valide per la revisione dei residui relativa al rendiconto 2014 e, per quanto non compatibile con le nuove disposizioni del “decreto”, non valgono a partire dal riaccertamento per l'anno 2015.

Per la ricognizione dei residui finalizzata al rendiconto dell'anno 2014, gli enti non dovranno espletare le attività sub a) e sub f) del procedimento descritto al paragrafo precedente, in quanto dette attività non sono coerenti con la normativa previgente al “decreto”.

In particolare:

- le attività sub a) non sono funzionali alla determinazione dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 bensì alla determinazione del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione per l'esatta determinazione della quota dell'avanzo 2014 da accantonare allo scopo;

- le attività sub f) hanno valore per il principio della competenza finanziaria “potenziata” ma sono estranee al previgente principio della competenza finanziaria.

3. Il riaccertamento straordinario dei residui

Il riaccertamento straordinario dei residui, previsto dal comma 7 dell'art. 3 del “decreto”, è effettuato una sola volta, è deliberato contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014 e, come sopra detto, i suoi effetti si imputano all'1 gennaio 2015; tale attività si conclude con l'adozione di un unico atto deliberativo dell'organo di vertice, previo parere dell'organo di controllo, e non è possibile effettuare tale riaccertamento attraverso successive deliberazioni.

Alla delibera sono allegati i prospetti della rideterminazione del Fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione.

Si riporta di seguito uno stralcio delle istruzioni del punto 9.3 dell'allegato 4/2, che declina in sequenza le fasi della procedura in questione in maniera più puntuale rispetto al sopra citato comma 7 dell'art. 3, con alcuni commenti:

1. “eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. ... La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura ...”.

Il riferimento principale è agli impegni cosiddetti "impropri" o "imperfetti" disciplinati dall'art. 31 del Testo coordinato e dall'art. 11 della legge regionale n. 47/1977 e s.m.i.: tali residui passivi, pur in assenza dell'obbligazione giuridica perfezionata, sono legittimi secondo la previgente normativa e quindi devono essere mantenuti in sede di riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto 2014, ma devono essere cancellati in sede di riaccertamento straordinario in quanto incompatibili con il nuovo principio della competenza finanziaria "potenziata".

L'indicazione della natura della fonte di copertura dei residui passivi così cancellati è necessaria affinché, in presenza di risorse vincolate, la quota di avanzo che ne deriva rimanga vincolata.

2. "eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze ..." .

Per ciascun residuo non scaduto ed eliminato si indicano gli esercizi nei quali l'obbligazione è esigibile, secondo il principio della contabilità finanziaria potenziata.

3. "determinazione del fondo pluriennale vincolato all'1 gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017.

Si iscrive in entrata dell'esercizio 2015 (distinto per parte corrente e conto capitale) pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati secondo la precedente fase 2, se positiva; nelle more del riaccertamento straordinario, gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata dell'esercizio 2015 sono pari a zero.

4. "determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data".

A seguito delle fasi precedenti, vengono adeguati i residui e ciò ha effetti sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2014.

5. "individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015, con particolare riferimento:

a. ... tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazioni dell'ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell'investimento che aveva determinato l'impegno tecnico;

b. all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione, da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione".

Questa Ragioneria generale si riserva di trattare con separata circolare la disciplina del risultato di amministrazione, come profondamente innovata dal "decreto".

6. "variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione ..., se approvato (sia quello conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire:

a. l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2015 ...;

b. l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio e in entrata e spesa degli esercizi successivi;

c. l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risulta-

to di amministrazione;

d. l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi.

e. l'applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell'eventuale risultato di amministrazione negativo".

7. "ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014."

In ciascun esercizio del bilancio di previsione pluriennale la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata.

Per maggiori dettagli si rinvia al punto 9.3 dell'allegato 4/2 del "decreto".

Ferma restando la distinzione tra le due procedure di riaccertamento, descritte rispettivamente ai precedenti paragrafi 2 e 3, sia per gli scopi perseguiti sia per gli effetti risultanti, è opportuno che entrambe le attività siano condotte contestualmente, pur tenendo distinti i risultati e gli effetti dei due riaccertamenti.

I revisori dei conti dedicheranno particolare attenzione nella vigilanza della corretta attuazione, in ciascuno ente, di ogni aspetto connesso al riaccertamento ordinario e al riaccertamento straordinario dei residui.

Si raccomanda ai Dipartimenti regionali che leggono per conoscenza di dare massima diffusione della presente presso tutti gli enti strumentali e tutti gli organismi strumentali da essi dipendenti.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>.

L'Assessore: BACCEI

(2015.13.786)017

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 30 marzo 2015.

Monitoraggio delle entrate al capo 22 cap. 1783 e cap. 1990. Modifiche ed integrazioni della circolare 12 giugno 2014, protocollo n. 12666.

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
DELLA REGIONE SICILIANA
ALLA C.A. SINDACI
SEGRETARI GENERALI

e p.c. ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE SICILIANA

ALLA RAGIONERIA GENERALE
DELLA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO 2

ALLA RAGIONERIA CENTRALE
DELL'ASSESSORATO
TERRITORIO ED AMBIENTE

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 DRU
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 DRU
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 DRU

Come è noto, con circolare del 12 giugno 2014, riproponendo il numero di protocollo 12666, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana – parte I n. 28

del'11 luglio 2014, sono state dettate le indicazioni cui le amministrazioni comunali devono attenersi, al fine di assicurare un adeguato flusso informativo che consenta a questa Amministrazione il corretto processo di accertamento, riscossione e versamento delle relative entrate.

Sempre con la suddetta circolare è stato evidenziato che l'inadempimento delle richieste come formulate costituisce pregiudizio per l'erario regionale e pertanto si provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni alla Corte dei conti per i conseguenziali adempimenti.

Ad una prima verifica dei dati pervenuti è emerso che una gran quantità di comuni (oltre il 50%) non ha fatto pervenire alcuna notizia e/o informazione utile per gli adempimenti di competenza di questa Amministrazione.

Per quanto sopra evidenziato, nel richiamare il contenuto della circolare suddetta, si ribadiscono le modalità cui devono attenersi le amministrazioni comunali, le quali provvederanno a comunicare tempestivamente, con cadenza mensile, i quadri riepilogativi delle informazioni richieste, ai seguenti punti 1) e 2), secondo le indicazioni appresso riportate:

1) Per quanto riguarda il capitolo 1783 "Somme da versare per lo svolgimento delle attività istruttorie nell'ambito del procedimento concernente insediamenti di attività produttive" (DPR n. 447/98, art. 10, comma 2 e legge regionale n. 10/2000, art. 37 e legge regionale n. 2/2007, art. 49 attinenti la materia dell'entrata propria regionale di cui al cap. 1783, capo 22 del bilancio regionale):

Soggetto istante		Istanza		Importo progetto €	Oneri istruttori ex art. 49 comma 1 lett. A) 0,1% €	Versamento
nome cognome / denominazione	codice fiscale	data di presentazione	estremi catastali	valore	valore	estremi

Ai fini della corretta compilazione dell'attestato di versamento, l'utente dovrà essere informato che il bollettino di conto corrente postale di cui al c.p.p. n. xxxxxxxxxxxxxxxx dovrà contenere nella "causale" le seguenti informazioni essenziali:

Cap. n. 1783, capo 22, codice fiscale XXX XXX XXXXX XXXXX - Estremi catastali (fg. part. sub);

2) Per quanto riguarda il capitolo 1990 "Proventi derivanti dal versamento di somme pari al 20% dell'incremento di valore catastale dei locali oggetto di recupero abitativo" (legge regionale n. 4/2003, art. 18, comma 9, attinente alla materia dell'entrata propria regionale di cui al cap. 1990, capo 22 del bilancio regionale):

Soggetto istante		Istanza		Incremento valore €	Proventi ex art. 18 comma 9 20% €	Versamento
nome cognome / denominazione	codice fiscale	data di presentazione	estremi catastali	valore	valore	estremi

Ai fini della corretta compilazione dell'attestato di versamento, l'utente dovrà essere informato che il bollettino di conto corrente postale di cui al c.p.p. n. xxxxxxxxxxxxxxxx dovrà contenere nella "causale" le seguenti informazioni essenziali:

Cap. n. 1990, capo 22, codice fiscale XXX XXX XXXXX XXXXX - Estremi catastali (fg. part. sub).

Le comunicazioni di cui sopra dovranno sempre essere rese, tempestivamente e con cadenza mensile, anche nei casi di esito negativo.

Sarà quindi cura degli uffici comunali, una volta entrati in possesso della documentazione attestante l'avvenuto versamento da parte dei soggetti istanti, trasmettere a questo Dipartimento copia conforme del pagamento, in uno ai quadri riepilogativi mensili di cui agli schemi sopraindicati.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si rende necessario acquisire:

1. Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2014 -

Apposito quadro riepilogativo relativamente al periodo dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

2. Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2015 - Apposito quadro riepilogativo relativamente al periodo dall'1 gennaio 2015 al 31 marzo 2015.

Per i mesi di aprile e seguenti dovrà procedersi su base mensile entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, fermo restando l'obbligo di comunicazione anche in caso di esito negativo.

Si ribadisce in ultimo che l'inadempimento delle richieste come formulate compresa la mancata comunicazione in caso di esito negativo, costituisce pregiudizio per l'erario regionale e pertanto si provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni alla Corte dei conti.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: GIGLIONE

(2015.14.862)017

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafili s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipot" di Strosio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
Bologna - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
